

Più difficile perdere lo status di start up

Riduzione dei casi di cessazione dello status di startup innovative, per poter beneficiare ampiamente del regime di favore a esse riservato (per esempio: esonero dal pagamento diritto camerale e imposta di bollo, facilitazioni nel ripianamento delle perdite e intervento semplificato, gratuito e diretto al fondo di garanzia). Il superamento da parte della startup innovativa del limite anagrafico di 5 anni, o del limite dei 5 mln di fatturato, non determinerà più la decadenza degli incentivi. Innalzamento fino a 15 mln, calcolabili su 5 anni, della quota massima di investimento agevolabile (oggi la quota massima si calcola su base annuale, il conferimento massimo incentivabile è di 2,5 mln all'anno e l'incentivo vale al massimo per 4 anni, pari al precedente arco temporale di durata del regime startup). Queste le novità contenute in un decreto riguardante gli incentivi delle startup a cui sta lavorando il ministero dello sviluppo economico. La nuova versione del decreto dovrebbe vedere la luce entro fine. Ricordiamo che la legge dice che la startup innovativa deve rispettare in ogni momento della sua permanenza all'interno della sezione speciale del registro dell'impresa tutti i requisiti cumulativi e almeno uno dei tre requisiti alternativi previsti. Il requisito alternativo posseduto dall'impresa può anche variare nel corso della sua permanenza nella sezione speciale del registro e l'impresa è tenuta a comunicare tale aggiornamento; in nessun momento, però, si deve verificare la simultanea assenza di tutti e tre i requisiti alternativi, pena la decadenza dallo status speciale. La normativa è riferita esplicitamente alle startup innovative per evidenziare che il target non include qualsiasi impresa di nuova costituzione ma soltanto quelle che operano nel campo dell'innovazione tecnologica. Non è limitata dunque a un solo settore ma è aperta a tutto il mondo produttivo,

dalle tecnologie delle telecomunicazioni e dell'informazione alla manifattura, dai servizi all'artigianato.

REGIME DI FAVORE PER LE STARTUP. Le agevolazioni concesse alle startup innovative consistono nell'esonero da diritti camerali e delle imposte di bollo, nelle deroghe alla disciplina societaria ordinaria, nelle facilitazioni nel ripianamento delle perdite, nell'inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo e nell'esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti Iva. Inoltre vengono concessi ulteriori regimi di favore alle startup innovative, in materia di lavoro, nella facoltà di remunerare il personale in modo flessibile, nelle remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale, nel credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente, nell'introduzione di incentivi fiscali per investimenti in startup innovative provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 500 mila euro) e giuridiche (deduzione dall'imponibile Ires del 20% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro) per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (decreto attuativo), nell'introduzione dell'equity crowdfunding, la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta dalla Consob, nell'intervento semplificato, gratuito e diretto per le startup innovative al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, un fondo pubblico che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario.